



Agencia Italiana del Farmaco
AIFA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'IPOTESI DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' PEREQUATIVA PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DIRIGENTE, AREA I (MINISTERI) – ANNO 2011

La presente relazione illustrativa, prescritta ex art. 40 comma 3 *sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è redatta liberamente, in assenza degli appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica in quanto ad oggi, gli schemi in questione, non sono ancora disponibili tramite i relativi siti istituzionali.

In data 4 maggio 2012 si sono riunite la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale per la stipula dell'ipotesi di accordo di contrattazione per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità perequativa ex art. 7, legge n. 362/1999, per il personale dirigente non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, a valere sul FUD 2011.

L'art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità" ha previsto che *"in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi e, allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 396/1997, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti"*.

La citata norma trova la sua *ratio* in seguito all'estensione operata dall'art. 18 c. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico, chimico, farmacista, veterinario, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo. Successivamente con DPCM del 1995, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel 1° livello dirigenziale del ruolo sanitario. Tale situazione ha evidenziato sensibili differenze retributive tra il personale appartenente al ruolo sanitario e quello non appartenente al medesimo ruolo, in servizio presso il Ministero della Sanità.

Conseguentemente, con la specifica funzione di eliminare le disparità di trattamento economico tra categorie di dipendenti appartenenti a ruoli diversi nell'ambito della stessa amministrazione e, quindi con il fine precipuo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, il legislatore ha introdotto con l'art. 7 legge n. 362 del 1999, il compenso retributivo, oggetto della ipotesi di accordo cui si riferisce la presente relazione.

an.

f

Il predetto compenso è stato introdotto pertanto con chiare finalità perequative, per assicurare la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale non appartenente al ruolo sanitario di qualifica dirigenziale in servizio presso il Ministero della Salute.

Con l'istituzione dell'Agenzia Italiana del farmaco il personale proveniente dai ruoli del Ministero della Salute ha visto riconosciuto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della legge n. 326/2003, il medesimo trattamento economico e giuridico in godimento presso il predetto dicastero.

Con il decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004 - per mezzo del quale sono stati trasferiti all'Agenzia italiana del Farmaco i dipendenti del Ministro della Salute, giusto art. 48 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 - , all'art. 3 è specificamente previsto che a tale personale compete anche la quota di incentivazione relativa all'applicazione dell'art. 7 legge n. 362/1999.

Con l'ipotesi di accordo del 4 maggio 2012 sono stati disciplinati i criteri per l'applicazione del suddetto compenso a tutto il personale dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, nonché al personale dirigenziale di altre amministrazioni in posizione di comando, non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria.

L'ipotesi di accordo in esame è adottata in osservanza alle disposizioni di legge in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i. e, in osservanza altresì del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevedendo un sistema di erogazione del compenso connesso al raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture.

Le parti concordano che il compenso in parola sarà corrisposto per intero qualora gli Uffici/Unità dirigenziali non generali abbiano raggiunto almeno l'80% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, a partire dall'80%.

A tal fine si allega in copia:

1) ipotesi di accordo sindacale del 4 maggio 2012, per l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 per il personale dirigente Area 1 (Ministeri) – anno 2011

Roma, 9 maggio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Luca Pani)



*Agenzia Italiana del Farmaco***AIFA**

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DELL'INDENNITA' PEREQUATIVA PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DIRIGENTE, AREA I (MINISTERI) – ANNO 2011

La presente relazione tecnico-finanziaria prescritta ex art. 40, comma 3 *sexies* del decreto legislativo n. 165/2001 è redatta liberamente, in assenza degli appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica in quanto ad oggi, gli schemi in questione, non sono ancora disponibili tramite i relativi siti istituzionali.

Con l'ipotesi di accordo di contrattazione del 4 maggio 2012 (All.n.1), l'AIFA e lo OO.SS. maggiormente rappresentative del personale dirigenziale, hanno definito i criteri di erogazione del compenso previsto dall'art. 7 delle legge n. 362 del 1999 "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità", per l'anno 2011.

La norma citata prevede che *"in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi previsti"*.

Con nota AIFA.AA/112142/P dell' 8 novembre 2011, come da verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 191, del 17 novembre 2011, questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare, come già eseguito nel 2010, nel rispetto dell'art. 67, comma 5, della legge n. 133/2008, con riferimento all'ammontare complessivo dei fondi certificati nel 2005, la prevista riduzione del 10%.

La somma complessivamente disponibile per l'anno 2011, per assicurare l'armonizzazione dei trattamenti retribuiti del personale appartenente al ruolo dirigenziale, non rientranti nel ruolo sanitario di livello dirigenziale, in servizio presso l'AIFA, in applicazione delle disposizioni ex art. 7 legge n. 362/1999, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale richiamato, pari ad € 316.890,00, comprensiva degli oneri previdenziali, sarà ripartita nell'importo massimo di € 299.918,00 come evidenziato nella tabella allegata (All.n.2) nel rispetto dei criteri stabiliti nell'ipotesi di accordo contrattuale in esame.

A tal fine si allega in copia:

- 1) ipotesi di accordo sindacale del 4 maggio 2012, per l'applicazione dell'art. 7, della legge n. 362 del 1999, per il personale dirigente, Area 1 (Ministeri) – anno 2011.
- 2) Tabella FUD anno 2011

Roma, 9 maggio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Luca Pani)